

LAVOROdi **MARCO TUSCANO****Tassazione dei premi di risultato nella legge di Bilancio 2023***Premi di produttività detassati: per i lavoratori dipendenti nel 2023 l'aliquota scende al 5%.*

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. 197/2022, recante il " *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025* ", cosiddetta legge di Bilancio 2023. Tra i molti aspetti relativi ai rapporti di lavoro, la stessa interviene in materia di tassazione dei premi di produttività.

Nel dettaglio, all'art. 1, c. 63 L. 197/2022, è previsto che " *Per i premi e le somme erogati nell'anno 2023, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all'art. 1, c. 182 L. 28.12.2015, n. 208, è ridotta al 5%* "; laddove l'art. 1, c. 182 cit. prevede che " *Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa* " .

Volendo fornire un riepilogo della normativa sui **premi di produttività** , si ricorda che i datori di lavoro, tramite contrattazione aziendale o territoriale, possono istituire un premio legato a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, e che la legislazione prevede per tali somme, in caso di deposito del contratto tramite gli appositi canali telematici del Ministero del Lavoro, un' **imposta sostitutiva del 10%** per i lavoratori dipendenti del settore privato titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato e che hanno percepito, nell'anno d'imposta precedente, redditi da lavoro dipendente d'importo non superiore a 80.000 euro. Il limite di reddito agevolato è pari a **3.000euro** , da innalzare a 4.000 euro laddove l'azienda coinvolga in modo paritetico i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

Con la nuova legge di Bilancio, la tassazione sostitutiva per i citati emolumenti viene **dimezzata dal 10% al 5%** , ma solo in misura provvisoria per l'anno 2023. Il prelievo fiscale viene quindi ulteriormente ridotto con il fine di incentivare il ricorso a tali sistemi di premialità; a tal proposito, preme considerare quanto affermato dalla relazione tecnica inserita nel Disegno di legge di Bilancio 2023, in cui " *si stima un incremento dell'ammontare dei premi a tassazione separata di circa il 10%* " a causa dell' " *effetto incentivante relativo alla nuova aliquota* " .

Esempio - In conclusione, al fine di comprendere la reale portata della modifica introdotta, è senz'altro utile procedere a un esempio del prelievo sui premi. Si ipotizzi la maturazione di un premio di produttività di importo pari a 1.518,01 euro (si è qui tenuto in considerazione il " [Report deposito contratti ex art.14, D.Lgs.151/2015](#) " del 15.12.2022, a cura del Ministero del Lavoro, il quale indica che il " *valore annuo medio del premio risulta pari a 1.518,01 euro* "); si attui in seguito il **prelievo contributivo** , applicando un'aliquota immaginaria presunta del 9,19% (senza, in questo caso, prevedere alcun tipo di decontribuzione), con un risultato pari a 1.378,50 euro (imponibile fiscale); all'imponibile fiscale sopra ricavato si applichino ora le **aliquote** per il pagamento dell'imposta sostitutiva, confrontando gli importi netti finali ottenuti. Nel dettaglio, con l'aliquota del 10% si ottiene un importo netto pari 1.240,65 euro, mentre con l'aliquota ridotta del 5% si ottiene un importo netto di 1.309,57 euro.